



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GAETANO GUARINO"**
C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento
Scuola Polo Inclusione
Indirizzo musicale e sportivo
Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c. 92026 FAVARA
Tel.0922436110/Fax n. 0922436467 C.M.: AGIC85900B - C.F. 93062360842
E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it
SITO: www.icguarino.edu.it

CIRCOLARE N.68

I.C.- "GAETANO GUARINO"- FAVARA
Prot. 0008811 del 20/10/2023
VII (Uscita)

**AI DOCENTI
AL DSGA
AL SITO WEB**

OGGETTO: PERMESSI BREVI DEL PERSONALE DOCENTE.

In riferimento all'oggetto, si ricordano di seguito le modalità di richiesta, fruizione e recupero dei permessi brevi del personale docente, previsti dal vigente C.C.N.L. comparto scuola.

PERSONALE DOCENTE

Possono essere attribuiti, a domanda e per particolari esigenze personali, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario individuale previsto nella giornata e comunque non superiori alle 2 ore giornaliere.

I permessi devono essere **RECUPERATI ENTRO I DUE MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA FRUIZIONE.**

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante allo stesso per il numero di ore non recuperate. Il **limite dei permessi** fruibili durante un anno scolastico è pari all'**orario settimanale di insegnamento (25 ore scuola dell'infanzia, 24 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria di 1° grado)** e non può essere accresciuto in presenza di cattedra con ore aggiuntive di insegnamento.

La concessione dei permessi brevi è subordinata alla possibilità della sostituzione nelle classi con colleghi disponibili perché in nessun caso può essere omesso l'obbligo di vigilanza.

Nel caso in cui non sussistano le suddette condizioni, il permesso non potrà essere accordato.

Il **recupero da parte del personale docente** verrà concordato con la vice presidenza o con il responsabile di plesso e avverrà in una o più soluzioni con riferimento alle esigenze di sostituzione dei professori assenti. Ove possibile, il recupero sarà disposto preferibilmente nella classe in cui il docente avrebbe dovuto prestare servizio o in un'altra delle sue classi.

Il recupero andrà effettuato in giorni ed orari stabiliti dall'amministrazione sulla base delle esigenze di servizio.

Le richieste di permesso breve:

- a) dovranno essere **TRAMITE PORTALE ARGO. POSSIBILMENTE CON ANTICIPO** sulla data prescelta;
- b) Le richieste dovranno essere **comunicate anche personalmente** alla vicepresidenza o al responsabile di plesso .

Il responsabile di plesso annoterà i permessi e i recuperi in un apposito registro, che trasmetterà mensilmente alla Dirigente Scolastica .

I docenti, prima di assentarsi, dovranno accertarsi, che il permesso sia stato effettivamente concesso, attraverso la notifica di approvazione di Argo.

La vicepresidenza e il responsabile di plesso avranno cura di informare l'ufficio del personale, per un puntuale controllo dei permessi fruiti.

Allo scopo si riporta l'art. 16 del C.C.N.L. vigente:

Art. 16 C.C.N.L 2018

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
- Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
 5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art.3, c.2 del d.lgs.° 39/1993)
